

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI

- BENI MATERIALI
- BENI MATERIALI AD ALTA TECNOLOGIA - INDUSTRIA 4.0 (ALLEGATO A LEGGE DI BILANCIO 2017)
- BENI IMMATERIALI - INDUSTRIA 4.0 (ALLEGATO B LEGGE DI BILANCIO 2017)

AGGIORNAMENTO 2020

PREMESSA

Per gli investimenti “prenotati al 31/12/2019” ovvero in caso di ordine confermato dal fornitore e versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene, resta in vigore la previgente disciplina (Super ammortamento e Iper ammortamento).

La nuova disciplina, che trasforma il beneficio in un credito d'imposta, si applica a investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, ovvero entro il 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'emissione dell'ordine e al versamento dell'acconto minimo del 20%

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese di ogni dimensione operanti sull'intero territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI

Per gli investimenti, anche in leasing, è riconosciuto un credito d'imposta come da tabella seguente:

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
A. Beni materiali nuovi (<i>ex super ammortamento</i>)	Fino a € 2.000.000	6%	5
B. Beni materiali nuovi Industria 4.0 (<i>allegato A Legge di Bilancio 2017 - ex iper ammortamento beni materiali</i>)	Fino a € 2.500.000	40%	5
	Da € 2.500.01 a € 10.000.000	20%	
C. Beni immateriali nuovi - software Industria 4.0 (<i>allegato B Legge di Bilancio 2017 - ex iper ammortamento beni immateriali</i>)	Fino a € 700.000	15%	3

L'utilizzo del credito:

- è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità DURC).
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- richiede apposita comunicazione al Mise;

Sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

OBBLIGHI E PROCEDURE

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Per la fruizione dei benefici relativi agli investimenti "industria 4.0" (tipo B e C nella tabella precedente) l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni aventi un costo di acquisizione inferiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda beneficiaria.

Per informazioni:

Via Sorrisole, 82
21100 Varese

STUDIO IMPRESA SRL
info@st-impresa.com
www.st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 1641330